

Citta' metropolitana di Torino

A1289- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dalla Roggia Luva, in Comune di Strambino, ad uso agricolo, richiesta dall'Azienda Agricola MAURI CARLO. Pratica N. A/1289 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4122 del 06/07/2023; Pratica n. A1289

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola MAURI CARLO con sede legale in Comune di Strambino, Via San Rocco n. 9 P.IVA 07938960015, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dalla Roggia Luva, in Comune di Strambino - Regione Tebbio ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° MAGGIO ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, in parte a mezzo di stazione di pompaggio mobile con trattrice e in parte con pompa azionata da presa di forza, in modo che la portata massima non superi i 15 l/s, la portata media non superi 0,25 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 3.240 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio 43 particelle nn. 194-374 aventi la superficie complessiva di Ha 00.35.45;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico pari a 50 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunque subordinatamente alla necessità di mantenimento dell'acqua nella Roggia a scopo di diluizione delle acque reflue provenienti dal depuratore frazione Crotte, come descritto in premessa. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso agricolo relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)